



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N° 43 DEL 27.11.2001

OGGETTO: Regolamento tutela del verde urbano-

L'anno ~~XXI~~ ~~XXXXXX~~ duemilauno _____ addì ventisette _____ del mese
 di Novembre _____ alle ore 17.00 e seguenti in Fiuggi e nella residenza municipale
 si è ivi riunito il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio ai termini
 dell'articolo 36 della legge 8/6/1990 n. 142.

Faccio l'appello nominale, risultano:

BONANNI VIRGINIO -SINDACO	PRESENTE
Consiglieri Comunali:	
AMBROSI TULLIO	
BONANNI STELLA	
GERBINO ENNIO	
GIORGILLI MAURO	
GIORGILLI STEFANO	
INCOCCIATI GIUSEPPE	
MAULU ANTONIO	
MERLETTI CORIOLANO	
MORO UGO	
TERRINONI ROBERTO	
TORELLI GIORGIO	
CELANI GIUSEPPE	
TERRINONI ANGELO	
TERRINONI BIAGINA	
GAROFANI FRANCESCO	
INCOCCIATI ANDREA	

PRESENTI	ASSENTI
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	

Accettato che il numero dei presenti è legale, secondo prescrizione:

Il Dott. Virginio Bonanni ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con

assistenza del Segretario Comunale SECRETARIO GENERALE
 (Dott. Alberto Vignani)

L. 10/11/2001

Il Presidente nell'introdurre il punto iscritto al n° 4 dell'o.d.g. delega a relazionare il consigliere Terrinoni Roberto, Assessore all'Ambiente il quale, partendo dalla constatazione dell'esistenza a Fiuggi di un patrimonio vegetale estremamente ricco e copioso, ritiene doveroso impegnarsi per la sua salvaguardia ed il suo incremento. Il regolamento oggi in discussione disciplina questi obiettivi e le misure per la tutela del verde pubblico urbano sotto ogni punto di vista; nell'ambito del regolamento è prevista anche una "commissione per il verde" composta dalle rappresentanze politiche in seno al Consiglio e da esperti nella materia del verde pubblico.

Aperta la discussione chiede ed ottiene la parola il consigliere Terrinoni Angelo, del gruppo di minoranza "Fiuggi per Fiuggi" il quale ritiene che all'art. 11 del regolamento non si debba prevedere l'impianto di abeti all'interno del perimetro della Fonte Bonifacio VIII perchè, come da ricerche effettuate dall'Università Agraria La Tuscia, queste piante costituirebbero un danno per le proprietà dell'acqua di Fiuggi. Si raccomanda poi un intervento più energico e costante nell'innaffiatura delle piante.

Dopo la proposta del consigliere Terrinoni Angelo e avendo nessun altro consigliere chiesto la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune di Fiuggi, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e ne intende favorire la tutela, il miglioramento e l'incremento;

CHE ne intende assicurare la conservazione, la cura e la corretta manutenzione regolamentando l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e cure colturali, nonché la tutela delle aree verdi), sia nell'ambito patrimoniale pubblico che in quello privato;

VISTO il regolamento di tutela del Verde urbano redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data ottobre 2001 il quale integra le prescrizioni e le norme in materia;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione del regolamento in questione, nell'interesse della collettività e nel rispetto delle norme in materia;

VISTO il parere favorevole espresso dal funzionario responsabile;

AD UNANIMITA'

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento di tutela del Verde Urbano (che integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
Segretario

SERVIZIO INTERESSATO
 S.A.T.

OGGETTO *per regolamento Tutela del Verde urbano -*

Al sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto.

*«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alla sua competenza.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.»*

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
 favorevole
 contrario in quanto:
 Data *20-11-2001* Il Responsabile *[Signature]*

RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 favorevole
 contrario in quanto:
 Data _____ Il Responsabile _____

Intervento	Capitolo
DELLA FUNZIONE	SERVIZIO INTERVENTO
CAPITOLO	
<input type="checkbox"/> Competenza	<input type="checkbox"/> Residui

odierna, la disponibilità di cui al prospetto che segue:

Somma stanziata	(+) L.	
Variazioni in aumento	(+) L.	
Variazioni in diminuzione	(-) L.	
Somme già impegnate	(-) L.	
Somma disponibile	L.	

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
 ATTESTA
 la corretta imputazione della complessiva spesa di
 Data _____ Il Responsabile _____
 l'intervento/capitolo sopra descritto che presenta, alla data _____

Dr. Virginio Bonanni

IL SEGRETARIO GENERALE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr. Alberto VINCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2)

Si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 3 - DIC. 2001
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____

Dalla Residenza Municipale, addì 3 - DIC. 2001

Visco: IL SINDACO
Dr. Virginio Bonanni

IL SEGRETARIO GENERALE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dr. Alberto VINCI

(Visco del Comitato Regionale di Controllo)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 5 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Buscema

COMUNE DI FIUGGI

(Prov. di Frosinone)

Regolamento di tutela del verde urbano

CAPITOLO PRIMO

- GENERALITÀ -

Art. 1

FINALITÀ

1. Il Comune di Fiuggi, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione Comunale di Fiuggi, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura nelle aree urbane e periurbane la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.
3. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale:
 - preservare le aree verdi, la vegetazione arborea e arbustiva;
 - regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e cure colturali) della vegetazione urbana arborea e arbustiva.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a. per tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione,
 - b. per le alberature pubbliche e private interne al centro abitato, il cui perimetro è definito dalla delibera di Giunta Municipale n. 1683 in data 18.11.97,
 - c. per le alberature pubbliche e private ubicate in toto o in parte entro m. 30 dalla linea di mezzera delle strade pubbliche,
 - d. per le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni, ubicate esternamente alle aree di cui ai punti "b" e "c".

2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

a. gli alberi da frutto,

b. gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno),

c. gli alberi facenti parte di formazioni forestali estese oltre 2.000 mq.

Art. 5

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

CAPITOLO SECONDO

- AREE VERDI -

Art. 4

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE PUBBLICHE SISTEMATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:

- a. turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori,
- b. danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea,
- c. raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali o reperti archeologici,
- d. abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi,
- e. appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale,
- f. omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale,
- g. provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere,
- h. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi,
- i. inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua,
- l. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere,
- m. permettere a un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide,
- n. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio,
- o. lasciare accesi mozziconi di sigaretta,
- p. organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate.

comizi, manifestazioni culturali e sportive.

q. usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori,

r. utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso,

s. installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere,

t. calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco.

u. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle

v. mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o lasciare animali domestici.

z. esercitare forme di commercio o attività simili.

w. porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

2. Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti **n.**, **p.**, **q.**, **r.**, **s.**, **t.**, **u.**, **v.**, **z.**, **w.**

3. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

a. le generalità del richiedente,

b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,

c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

d. planimetria in scala adeguata per l'individuazione delle aree interessate

4. All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una congrua cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata, che sarà liberata dopo l'avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nella autorizzazione.

6. In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

**MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DI AREE SISTEMATE A VERDE
PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI**

1. Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specificamente all'Ufficio competente, nonché richiedere autorizzazioni pretese da altri enti, uffici che gravano sull'area.
2. La richiesta dovrà indicare chiaramente:
 - a. le generalità del richiedente,
 - b. le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area,
 - c. la durata dei lavori,
 - d. le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo,
 - e. l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata.
3. A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli uffici preposti richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria che sarà liberata dopo l'avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nella autorizzazione.

Art. 6

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 15% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti

dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei
computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde

Art. 7

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati alle
opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa
inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica
richiesta formale e secondo le procedure di legge in materia di affidamento di
servizi, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione di servizi ad essa
inerenti a persone fisiche o giuridiche.

2. L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare
predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

CAPITOLO TERZO

- ALBERI -

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato,
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.

Art. 9

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo pubblico programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente comunicati agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale mediante domanda con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente e una relazione tecnica in cui siano indicate obbligatoriamente la profondità degli scavi, la distanza degli stessi da ciascun albero, e i tempi dell'intervento.
2. Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici preposti dell'Amministrazione. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm

devono essere eseguite con tagli netti; le superfici di taglio originate si dovranno immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti.

3. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.

Art. 10

DISTANZE D'IMPIANTO

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di distanze minime di impianto di nuovi alberi, nella realizzazione di nuove aree a verde o di filari stradali si indicano in via propositiva i seguenti valori:

ALTEZZA DEFINITIVA	m 20 e oltre	m 16	m 12	m 8	m 6
DISTANZA DI PIANTAGIONE	m 12	m 10	m 8	m 6	m 4

Art. 11

IMPIANTI DI NUOVI ALBERI

1. Nelle aree verdi comunali e nei giardini delle specie da impiantare nelle aree verdi comunali e private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche, il cui impiego deve essere contenuto specialmente nel caso di specie appartenenti al genere eucalipto, cipresso argentato, ailanto, pino insigne e brussonezia.

2. In via propositiva, all'atto del rilascio della autorizzazione, viene dato consiglio circa il tipo di alberature da impiantare.

Art. 12

POTATURE DI ALBERI

1. Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi di cui al comma 1 dell'art. 2.
2. Tuttavia:
 - a. viene fatto divieto di amputazione di rami di diametro superiore a 10 cm;
 - b. è proibito qualunque intervento di amputazione di rami di diametro superiore a 10 cm su piante a portamento monopodiale eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.
3. In deroga al divieto di cui al punto a. del comma 2 sono concesse operazioni di capitozzatura per aceri campestri maritati alla vite, salici pertinenti a vigne e gelsi. Per alberi di altra specie, deroghe relative al punto a. o al punto b. del comma 2, possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale previa presentazione di una domanda specifica.
4. Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di diametro mai superiore ai 8 cm avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". Viene consentito di eseguire tagli più incisivi solo su pioppi.
5. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:
 - a. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - b. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 15 agosto);
 - c. per i lecci (1 aprile - 10 giugno);
 - d. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.

Art. 13

ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberi di cui all'art. 2, comma 1, può essere consentito mediante autorizzazione da parte degli uffici competenti, esclusivamente nei seguenti casi:

- quando l'alberatura, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possa

costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose

- nel riassetto di aree verdi;

- quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;

- quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private, e comunque solo per le specie non di pregio;

2. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:

a. alberi da frutto;

b. alberi costituiti in un'unica base peccatale (con finalità di carbonicoltura da legno);

c. alberi disseccatisi entro due anni dal momento dell'impianto;

d. alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m. di altezza.

3. La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà essere prodotta secondo i moduli forniti dall'ufficio competente.

4. Alla domanda dovranno essere allegate:

- planimetria dell'area con indicazione di tutte le alberature esistenti ed evidenziazione numerata di quelle da abbattere

- 2 fotografie di ciascuna alberatura da abbattere con indicazione della numerazione di cui alla planimetria di riferimento

- potranno essere aggiunti indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

5. L'ufficio competente provvederà a inviare all'interessato, con lettera raccomandata a/r, l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda.

6. In caso di decorrenza di 60 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.

7. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento impiegando nuovi soggetti di altezza non inferiore a 3,5 metri. Qualora in sostituzione in loco sia impossibile le nuove alberature, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere consegnate all'ufficio competente che provvederà alla piantumazione in aree pubbliche.

8. Piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con altrettanti alberi da impiantare nel medesimo luogo degli alberi abbattuti, salvo diversa prescrizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

9. Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di

alberi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. In questi casi ai fini del rilascio della concessione edilizia, il richiedente dovrà presentare oltre ai documenti di prassi, relativi alla parte edile, anche un progetto dettagliato relativo alla parte a verde e cioè:

a. planimetria vegetazionale dello stato attuale indicando ogni albero per specie e con un numero progressivo;

b. planimetria vegetazionale dello stato di progetto indicando ogni albero con un numero progressivo superiore a quello di cui alla planimetria dello stato attuale;

c. relazione tecnica;

d. inserto fotografico degli alberi destinati ad essere abbattuti, con l'obbligo di riportare nella didascalia di ciascuna immagine lo stesso numero che comparirà nella planimetria dello stato attuale ed inoltre la specie, le dimensioni e lo stato fitosanitario dell'albero.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta in duplice copia.

Art. 14

DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

1. E' fatto divieto di:

a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza.

b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm,

c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici, depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza,

d. appendere strutture di qualsiasi genere agli alberi comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione.

2. Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore di

danno calcolato in virtù della tabella di valutazione danni ad alberi approvata da Giunta Comunale.

3. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Art. 15

COMMISSIONE PER IL VERDE

1. È facoltà dell'Amministrazione istituire una "Commissione per il Verde" presieduta dall'Assessore all'Ambiente e costituita da tecnici interni e membri esterni esperti in materia.

2. La commissione è convocata dal Presidente e svolge funzioni consultive e propositive in materia di verde urbano ed extraurbano.

Art. 16

SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni purché non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE	OBBLIGAZIONE
4. punti a - o	regolamentazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 30.000 a 240.000	60.000
4. punti p - w	regolamentazione d'uso delle aree sistemate a verde	da 60.000 a 480.000	120.000
5	manca autorizzazione alterazione aree verdi	da 200.000 a 1.600.000	400.000
5	insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	da 150.000 a 1.200.000	300.000

9	mancata autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da 150.000 a 1.200.000	100.000 2.000.000
9	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	da 50.000 a 400.000	100.000
11	impianto monospecifico non autorizzato (per ogni albero oltre il 20° impiantato)	da 15.000 a 120.000	30.000
12	capitozzature e cimature non autorizzate	da 100.000	200.000
13 - 14 _a	abbattimento di albero non autorizzato	Vedi schema seguente	
14 _b -14 _c	ricarichi, compattazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche (ad albero)	da 100.000 a 800.000	200.000
14 _{id}	segnali o strutture appese sugli alberi	da 30.000 a 240.000	60.000

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	CIRCONFERENZA ALLA CEPPAIA	SANZIONE	OBLAZIONE
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Uguale o minore di 75 cm	da 100.000 a 800.000	200.000
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Da 76 cm a 150 cm	da 200.000 a 1.600.000	400.000
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Da 151 cm a 200 cm	da 300.000 a 2.400.000	600.000
13 - 14 ₂	abbattimento di albero non autorizzato	Uguale o maggiore di 201 cm	da 400.000 a 3.200.000	800.000
13 - 14 ₂	mancata sostituzione di albero abbattuto		da 400.000 a 3.200.000	800.000

2. In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4, punti b), c), g), la sanzione prevista è cumulabile a quella dell'art. 6.

Art. 17

NORME FINANZIARIE

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 7, saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato a interventi sul Verde pubblico.
2. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT¹ sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente Regolamento, deve essere deliberato con atto della Giunta Comunale.